Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 18 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in comune di Pettenasco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia intorno al lago d'Orta interessante il comune di Pettenasco;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pettenasco;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di Pettenasco ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna, il perimetro di vincolo segue verso est tale linea di confine fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue tale tracciato per tutto il suo sviluppo nel territorio del comune di Pettenasco fino ad incontrare la linea di confine còn il comune di Miasino, che percorre fino alla riva del lago. Da questo punto percorrendo tutta la linea costiera, il perimetro di vincolo si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino, curerà che il comune di Pettenasco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso, tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta del 7 *agosto* 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

Comune di Pettenasco

Dopo l'illustrazione della proposta di vincolo e gli interventi dei singoli membri della commissione, il sindaco di Pettenasco chiede che la parte del territorio comunale non visibile dal lago non sia compresa nel vincolo panoramico, al fine di lasciare una possibilità di sviluppo alla comunità di Pettenasco.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i commissari ing. Daverio, dott. Orlando e avv. Cassietti, il prof. Chierici precisa che il vincolo ha carattere disciplinativo e, come tale, può consentire un corretto sviluppo edilizio.

Il comune ha comunque la possibilità, prosegue il prof. Chierici, di opporsi alla proposta della commissione nei modi previsti dalla legge.

Nella votazione i commissari esprimono parere favorevole all'imposizione del vincolo così come proposto dalla soprintendenza mentre il sindaco esprime parere contrario ed il commissario avv. Cassietti dichiara di votare a favore del vincolo perché i piani di fabbricazione, sollecitati da tempo anche in sede di commissione provinciale non sono, a tutt'oggi, operanti.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

Pettenasco: dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna, il perimetro di vincolo segue verso est tale linea di confine fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue tale tracciato per tutto il suo sviluppo nel territorio del comune di Pettenasco fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Miasino, che percorre fino alla riva del lago. Da questo punto percorrendo tutta la linea costiera, il perimetro di vincolo si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna.

(*Omissis*).

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in comune di Orta S. Giulio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della fascia intorno al lago d'Orta interessante il comune di Orta S. Giulio, con l'inclusione di precedenti vincoli emessi con i decreti ministeriali 9 agosto 1950, 21 novembre 1955, 11 giugno 1956;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Orta San Giulio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico, per la varietà e dispozione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale di eccezionale interesse per l'intero lago d'Orta;

Decreta:

La zona della fascia intorno al lago d'Orta sita nel territorio del comune di Orta S. Giulio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla riva del lago in corrispondenza con il confine tra il comune di Miasino e il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue verso est e poi verso sud tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue lo sviluppo di tale tracciato lungo tutto il territorio di Orta fino ad incontrare la linea di confine tra il comune di Orta S. Giulio e il comune di Gozzano. Da questo punto percorre tale linea di confine verso ovest fino alla riva del lago; di qui, percorrendo tutta la linea costiera e includendo quindi il colle del Buccione, la frazione Corconio, la frazione Imolo e tutta la penisola di Orta, il tracciato del perimetro di vincolo si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra Orta S. Giulio e Miasino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Orta S. Giulio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Verbale della seduta del 7 agosto 1970

L'anno millenovecentosettanta il mese di agosto il giorno sette alle ore 9,30, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 3 luglio 1970, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) LAGO D'ORTA: definizione del vincolo paesistico di una fascia intorno al lago interessante i comuni di Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Pettenasco, Orta S. Giulio, Miasino.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito, cui partecipano tutti i membri della commissione, si passa ad esaminare la proposta di vincolo partitamente comune per comune.

(*Omissis*).

Comune di Orta S. Giulio

Dopo l'illustrazione della proposta di vincolo paesistico sulla fascia costiera del lago nel comune di Orta S. Giulio avanzata dalla soprintendenza, esaminata la planimetria della zona interessata con sopra indicati i relativi confini, la commissione esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo panoramico sulla zona in questione; il sindaco di Orta S. Giulio dichiara di astenersi dalla votazione.

(*Omissis*).

La commissione, quindi, delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alcune zone della fascia costiera del lago d'Orta site nei sottoelencati comuni, secondo i confini a fianco di ciascuno indicati:

(*Omissis*).

Orta S. Giulio: dalla riva del lago in corrispondenza con il confine tra il comune di Miasino e il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue verso est e poi verso sud tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue lo sviluppo di tale tracciato lungo tutto il territorio di Orta fino ad incontrare la linea di confine tra il comune di Orta S. Giulio e il comune di Gozzano. Da questo punto percorre tale linea di confine verso ovest fino alla riva del lago; di qui, percorrendo tutta la linea costiera e includendo quindi il colle del Buccione, la frazione Corconio, la frazione Imolo e tutta la penisola di Orta, il tracciato del perimetro di vincolo si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra Orta S. Giulio e Miasino. Si precisa che l'estensione della presente zona soggetta a vincolo paesistico comprende e conferma i seguenti decreti di vincolo paesistico già operanti sul territorio di Orta S. Giulio:

1) decreto ministeriale 9 agosto 1950: *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1950;

2) decreto ministeriale 11 giugno 1956: *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 6 giugno 1956;

3) decreto ministeriale 21 novembre 1955: *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1956.

(*Omissis*).

(2846)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 maggio 1969 relativo all'iscrizione di quarantanove varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quarantanove varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 16 dell'articolo unico, il frumento tenero « Impeto » i cui responsabili della conservazione in purezza sono l'istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco Montagnano (Arezzo) e l'istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà è stata esclusivamente assunta dall'istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Impeto », di cui al n. 16 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, è l'istituto di cerealicoltura Eredi A. di Frassineto - Frassineto (Arezzo).

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa S.r.l. Cooperativa elettrica combattenti villaresi, con sede in Villar Pellice.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687621 del 17 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L., ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrato dall'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nei confronti dell'impresa della S.r.l. Cooperativa elettrica combattenti villaresi, con sede in Villar Pellice (Torino);

Vista la denuncia di cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica presentata dalla S.r.l. Cooperativa combattenti villaresi in data 27 dicembre 1973, per cui da tale data l'impresa stessa distribuisce esclusivamente energia acquistata da terzi;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa della S.r.l. Cooperativa elettrica combattenti villaresi, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della S.r.l. Cooperativa elettrica combattenti villaresi, con sede in Villar Pellice (Torino), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla cooperativa predetta dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1974

Il Ministro: De Mita

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale del mobile » « XIV Salone del mobile italiano » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale del mobile » « XIV Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 20 al 25 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Averardi

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni PAN-ASS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Orvieto, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni PAN-ASS Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Orvieto, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autovecoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-econo-

miche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni PAN-ASS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Orvieto, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, danni acqua, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società Jet assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Touring insurance Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Visto il verbale in data 21 febbraio 1974 dal quale risulta che l'assemblea straordinaria degli azionisti di detta società ha deliberato di modificare la denominazione sociale da « Touring insurance - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. » a quella di « Jet assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. »;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « Jet assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. » con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni in taluni rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Ritenuto che sulla base di detto parere si rende necessario escludere dall'autorizzazione all'esercizio il ramo di responsabilità civile autoveicoli, essendo risultate talune insufficienze di ordine tecnico circa la riassicurazione passiva in rapporto ai massimali di legge e le misure previste per le riserve tecniche relative a detto ramo;

Decreta:

La società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla Società europea di assicurazioni e riassicurazioni - SEAR società per azioni, con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Società europea di assicurazioni e riassicurazioni - SEAR società per azioni, con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società europea di assicurazioni e riassicurazioni - SEAR società per azioni, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Serenissima assicurazioni, con sede in Busto Arsizio, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Serenissima assicurazioni, con sede in Busto Arsizio, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Serenissima assicurazioni, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia concernente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(3245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.

Il 27 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1973, n. 485, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 20 agosto 1973, è stato effettuato a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo — sotto forma di scambio di note — tra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi.

In conformità alle disposizioni finali del suddetto scambio di note, l'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 1974.

(3000)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 28, si dà atto della rinuncia al ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal sig. Antonio Torello avverso il provvedimento ministeriale n. 031/0035288 del 23 marzo 1971.

(3001)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 27, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dal dott. Mario Gerbino avverso i decreti ministeriali n. 4074 del 10 febbraio 1970 e n. 5111 del 20 luglio 1970.

(3002)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1974, registro n. 3, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 26 febbraio 1971, proposto da Musolesi Oviglio ed altri commercianti di S. Benedetto Val di Sambro, frazione Madonna dei Fornelli, avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 7 settembre 1970 con la quale è stato respinto il ricorso prodotto dai medesimi contro il provvedimento del sindaco del comune di S. Benedetto Val di Sambro in data 19 gennaio 1970 con il quale è stata concessa al sig. Faldini Giuseppe l'aggiunta all'autorizzazione commerciale già posseduta dallo stesso delle voci merceologiche « generi alimentari, pane e pasta ».

(2835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 699.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857/M)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855/M)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.930.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856/M)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821/M)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 517.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.661.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823/M)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.928.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824/M)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826/M)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.214.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827/M)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.124.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828/M)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.273.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829/M)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.936.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.753.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831/M)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.196.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832/M)

Autorizzazione al comune di Pozzonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Pozzonovo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.646.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833/M)

Autorizzazione al comune di Villanova sull'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Villanova sull'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834/M)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.548.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835/M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.590.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836/M)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837/M)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838/M)

Autorizzazione al comune di Torano Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Torano Nuovo (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.430.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.462.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841/M)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.593.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.702.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843/M)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.321.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.114.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.156.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.452.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(847/M)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.790.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(848/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Sant'Elena Sannita (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.284.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849/M)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.018.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850/M)

Autorizzazione al comune di Cellino S. Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Cellino S. Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.116.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851/M)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.799.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1974, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.287.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853/M)

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, il comune di Tortoreto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.556.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854/M)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.948.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Montecatini Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(861/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(862/M)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 678.377.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863/M)

Autorizzazione al comune di Marsico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Marsico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.474.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(864/M)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.868.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(865/M)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.498.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(866/M)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.174.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(867/M)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(868/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(869/M)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1974, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.730.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(870/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 12 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,50	637,50	637,80	637,50	637 —	637,50	637,25	637,50	637,50	637,50
Dollaro canadese	657 —	657 —	655,50	657 —	655 —	657,10	656 —	657 —	657 —	657 —
Franco svizzero	208 —	208 —	209,90	208 —	207,25	208,10	208,35	208 —	208 —	208 —
Corona danese	103,02	103,02	104,50	103,02	103,50	103,05	105 —	103,02	103,02	103,02
Corona norvegese	114,89	114,89	115 —	114,89	114 —	114,85	115,75	114,89	114,89	114,89
Corona svedese	144,05	144,05	143,30	144,05	143 —	144,10	143,25	144,05	144,05	144,05
Fiorino olandese	238,50	238,50	237,50	238,50	235,75	238,50	237,50	238,50	238,50	238,50
Franco belga	16,23	16,23	16,25	16,23	16,20	16,25	16,22	16,23	16,23	16,23
Franco francese	130,25	130,25	130,20	130,25	130,25	130,30	130,50	130,25	130,25	130,25
Lira sterlina	1508,50	1508,50	1513 —	1508,50	1503 —	1508,50	1508 —	1508,50	1508,50	1508,50
Marco germanico	251,10	251,10	252 —	251,10	249,50	251,10	250,50	251,10	251,10	251,10
Scellino austriaco	34,10	34,10	33,85	34,10	33,50	34,10	34 —	34,10	34,10	34,10
Escudo portoghese	25,64	25,64	25,35	25,64	25,40	25,65	26 —	25,64	25,64	25,64
Peseta spagnola	10,9350	10,935	10,90	10,9350	10,75	10,95	11 —	10,9350	10,93	10,93
Yen giapponese	2,31	2,31	2,32	2,31	2,250	2,31	2,39	2,31	2,31	2,31

Media dei titoli del 12 aprile 1974

Rendita 5 % 1935	98,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	97,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,125
» 5 % (Città di Trieste)	95,550
» 5 % (Beni esteri)	93,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,025
» 5,50 % » » 1968-83	90,375
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,725
» 6 % » » 1971-86	93,650
» 6 % » » 1972-87	93,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,850
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,150
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	94,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1974

Dollaro USA	637,375
Dollaro canadese	656,50
Franco svizzero	208,175
Corona danese	104,01
Corona norvegese	115,32
Corona svedese	143,65
Fiorino olandese	238 —
Franco belga	16,225
Franco francese	130,375
Lira sterlina	1508,25
Marco germanico	250,80
Scellino austriaco	34,05
Escudo portoghese	25,82
Peseta spagnola	10,967
Yen giapponese	2,35

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50 % (1934)	539370 (nuda proprietà)	Figli nascituri da Guignatti Antonietta nata a Roma il 6 settembre 1913, moglie di Giaquinta Salvatore nato a Catania il 6 marzo 1896, domiciliato a Milano. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Guignatti Antonietta nata a Roma il 6 settembre 1913, moglie di Giaquinta Salvatore, domiciliato a Milano	465.000

Roma, addì 2 aprile 1974

(3025)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili l'11 dicembre 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 3329/73

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	In lire italiane per tonnellata metrica
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	42.250,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.750,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	13.000,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	9.750,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero	9.750,00
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano)	34.580,00
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	36.400,00
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano)	26.520,00
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano)	36.400,00
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano)	26.520,00
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso	99.450,00
11.02 G I	Germi di frumento (grano) anche sfarinati	6.500,00
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina . . .	46.280,00
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	34.580,00
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	2.080,00
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	2.080,00
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	2.080,00
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	2.080,00
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	2.080,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(3114)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma del regolamento (CEE) n. 2873/73

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		
			dall'1-11-1973 al 31-12-1973	dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-1-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	1.196,00 (per 100 unità)	1.247,52 (per 100 unità)	1.310,08 (per 100 unità)
		B. altri:			
	01.05-910	I. galli, galline e polli	5.135,00	5.356,20	5.624,80
	01.05-930	II. anatre	6.448,00	6.725,76	7.063,04
	01.05-950	III. oche	5.473,00	5.708,76	5.995,04
	01.05-970	IV. tacchini	6.168,50	6.434,22	6.756,88
	01.05-980	V. faraone	8.651,50	9.024,18	9.476,72
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli:			
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	6.181,50	6.447,78	6.771,12
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	7.332,00	7.647,84	8.031,36
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	7.897,50	8.237,70	8.650,80
		II. anatre:			
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	7.592,00	7.919,04	8.316,16
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	9.210,50	9.607,26	10.089,04
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	10.244,00	10.685,28	11.221,12
		III. oche:			
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	7.819,50	8.156,34	8.565,36
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	7.631,00	7.959,72	8.358,88
	02.02-170	IV. tacchini	8.814,00	9.193,68	9.654,72
	02.02-180	V. faraone	12.363,00	12.895,56	13.542,24

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		
			dall'1-11-1973 al 31-12-1973	dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-1-1974
02.02 (*segue*)		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	02.02-500	I. disossate	17.680,00	18.441,60	19.366,40
		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	02.02-600	1. di galli, galline e polli . . .	7.897,50	8.237,70	8.650,80
	02.02-651	2. di anatre	10.244,00	10.685,28	11.221,12
	02.02-654	3. di oche	7.631,00	7.959,72	8.358,88
	02.02-657	4. di tacchini	8.814,00	9.193,68	9.654,72
	02.02-659	5. di faraone	12.363,00	12.895,56	13.542,24
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	5.895,50	6.149,46	6.457,84
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	4.082,00	4.257,84	4.471,36
		d. petti e pezzi di petti:			
	02.02-710	1. di oche	12.590,50	13.132,86	13.791,44
	02.02-730	2. di tacchini	14.540,50	15.166,86	15.927,44
	02.02-750	3. di altri volatili	12.096,50	12.617,58	13.250,32
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	02.02-810	1. di oche	11.063,00	11.539,56	12.118,24
		2. di tacchini:			
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	7.052,50	7.356,30	7.725,20
	02.02-850	bb. altri	12.779,00	13.329,48	13.997,92
	02.02-860	3. di altri volatili	10.634,00	11.092,08	11.648,32
	02.02-981	f. altre	17.680,00	18.441,60	19.366,40
	02.02-985	C. frattaglie	4.082,00	4.257,84	4.471,36
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra . .	62.556,00 (*b*)	65.250,72 (*b*)	68.522,88 (*b*)
	02.03-900	B. altri	10.426,00 (*b*)	10.875,12 (*b*)	11.420,48 (*b*)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
	02.05-500	C. grasso di volatili	10.881,00	11.349,72	11.918,88
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
	15.01-300	B. grasso di volatili	10.881,00 (*b*)	11.349,72 (*b*)	11.918,88 (*b*)
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		B. altre:			
		I. di volatili:			
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*)	22.672,00 (*b*)	23.648,64 (*b*)	24.834,56 (*b*)
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	13.604,50 (*b*)	14.190,54 (*b*)	14.902,16 (*b*)
	16.02-215	c. altre	9.067,50 (*b*)	9.458,10 (*b*)	9.932,40 (*b*)

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(3118)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 5 novembre 1973 al 31 dicembre 1973, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2888/73, n. 2977/73, n. 3035/73, n. 3098/73, n. 3169/73, n. 3187/73, n. 3228/73, n. 3298/73, n. 3368/73, n. 3433/73 e n. 3487/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 5-11-1973 al 2-12-1973		Dal 3-12-1973 al 31-12-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo			
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:				
		A. delle specie domestiche:				
		II. altri:				
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		b. non nominati:				
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	122,20	—	122,20	—
		2. altri:				
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	305,50	—	305,50
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	458,25 (*d*)	458,25 (*d*)	458,25 (*d*)	458,25 (*d*)
			Peso netto			
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:				
		A. carni:				
		II. della specie bovina:				
		a. domestica:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello presentate in:				
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . .	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 5-11-1973 al 2-12-1973		Dal 3-12-1973 al 31-12-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		bb di bovini adulti presentate in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	02.01-071	a' carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne e di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	580,45	—	580,45
	02.01-075	b. altri	871,00	871,00	871,00	871,00
		beta. quarti anteriori:				
	02.01-091	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	464,10	—	464,10
	02.01-095	b'. altri	696,80	696,80	696,80	696,80
		gamma. quarti posteriori:				
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	696,80	—	696,80
	02.01-115	b'. altri	1.044,55	1.044,55	1.044,55	1.044,55
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati	1.305,85	1.305,85	1.305,85	1.305,85
	02.01-150	beta. pezzi disossati . .	1.493,70	1.493,70	1.493,70	1.493,70
		2. congelate:				
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	250,90	250,90	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 5-11-1973 al 2-12-1973		Dal 3-12-1973 al 31-12-1973	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	200,85 (*e*)	200,85 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	313,95	313,95	zero	zero
		dd. altri pezzi:				
	02.01-220	alfa. non disossati	376,35	376,35	zero	zero
		beta. disossati:				
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	313,95 (*e*)	313,95 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-261	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	313,95 (*e*)	313,95 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-265	c'. altri	431,60 (*e*)	431,60 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		C. altre:				
		I. della specie bovina domestica:				
		a. carni:				
	02.06-911	1. non disossate	1.305,85	1.305,85	1.305,85	1.305,85
	02.06-915	2. disossate	1.493,70	1.493,70	1.493,70	1.493,70

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.
(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I allo accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.
(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(3115)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1974, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 68, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 19 febbraio 1971 dalla sig.ra Rosalba Cancello, avverso il rigetto della istanza per la concessione di una tabaccheria speciale da istituirsi nel comune di Casamicciola, via Cremona n. 14.

(3051)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Falasche » a r.l. già « La Florida », con sede in Anzio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1974 la società cooperativa « Falasche » a r. l., già « La Florida », con sede in Anzio, frazione Armellino (Roma), costituita per rogito Marocchi, in data 24 agosto 1950 è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3004)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 345, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1970 dal prof. Bonacci Gabriele, avverso il decreto ministeriale 25 febbraio 1970 con il quale l'interessato veniva escluso dal concorso a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

(2853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Cesena.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 854 in data 5 aprile 1974 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Cesena, via Angeloni n 691, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(3192)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° marzo 1974, n. 630, il dott. Giovanni Pazzi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia, in sostituzione dell'avv. Giovanni Giunta, dimissionario.

(3193)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pieve Santo Stefano

Con deliberazione della giunta regionale n. 1423 in data 14 febbraio 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3200)

Approvazione del piano di zona del comune di Foiano della Chiana

Con deliberazione della giunta regionale n. 5486 in data 18 settembre 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Foiano della Chiana (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3201)

Approvazione del piano di zona del comune di Incisa Valdarno

Con deliberazione della giunta regionale n. 1424 in data 14 febbraio 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Incisa Valdarno (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3202)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sannicola

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 733 in data 20 marzo 1974, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale del comune di Sannicola (Lecce).

(3199)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma

Con delibera della giunta regionale n. 277 in data 7 febbraio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 753/878 nella seduta del 21 marzo 1974), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Tizzano Val Parma (Parma), adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 51 in data 2 novembre 1968 e n. 104 in data 24 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 145 in data 1° aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2966)

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Carpi

Con delibera della giunta regionale n. 109 in data 29 gennaio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 645/716 nella seduta del 6 marzo 1974), è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Carpi (Modena), adottata con deliberazione consiliare n. 265 in data 31 luglio 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 92 in data 22 marzo 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2967)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con delibera della giunta regionale n. 107 in data 29 gennaio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 550/715 in data 6 marzo 1974), sono state approvate le varianti parziali al piano regolatore generale, relative alla viabilità, alla zonizzazione ed alle norme di attuazione del comune di Reggio Emilia adottate con deliberazione consiliare numero 26400/1669 in data 19 dicembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 142 in data 27 marzo 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2968)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a duecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, numero 2358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1972, con il quale fu indetto un concorso, per esami, a duecento posti di notaio ed altresì i decreti ministeriali 17 ottobre 1972, 23 ottobre 1972 e 11 novembre 1972, relativi alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Gandolfo Ignazio a Fontecchio, distretto notarile di L'Aquila;

2) Russo Michele Vittorio a San Severo, distretto notarile di Foggia;

3) Colalelli Maurizio a Troia, distretto notarile di Lucera;

4) Santangelo Enrico a Calabritto, distretti notarili riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi;

5) Suitner Giancarlo a Palmanova, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

6) Fiordiliso Giuseppe ad Ortisei, distretto notarile di Bolzano;

7) Perissinotto Lina a Torricella Peligna, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;

8) Amoruso Enrico a Bovino, distretto notarile di Foggia;

9) Giuliani Leonardo Pia Maria Andrea a Panni, distretto notarile di Foggia;

10) Orso Luigi a Lavello, distretto notarile di Melfi;

11) Sciumbata Domenico a Gessopalena, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;

12) Russo Remo ad Alessandria, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;

13) Tolomeo Maria a Vicari, distretto notarile di Termini Imerese;

14) Buquicchio Michele a Tricarico, distretto notarile di Matera;

15) Langella Antonio a Collio, distretto notarile di Brescia;

16) Clericò Luciano a Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma;

17) Gentile Giovanni a Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera;

18) Nelli Simonetta a Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti;

19) Staffieri Arrigo a Borno, distretto notarile di Brescia;

20) Rolfo Bruno a Cremona, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

21) Bertone Vincenzo a Bronte, distretto notarile di Catania;

22) Grammaticopolo Marina a Codroipo, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

23) Palmieri Gustavo a Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera;

24) Castellani Attilio a Bova, distretto notarile di Reggio Calabria;

25) Imbellone Ruggero a Celenza Valfortore, distretto notarile di Lucera;

26) Rizzo Corallo Filippo a San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera;

27) Cesaro Giovanni a San Marco Argentano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

28) Mauro Luigi a San Chirico Raparo, distretti notarili riuniti di Lagonegro e Sala Consilina;

29) Bucchini Sergio a Suno, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;

30) Paderni Giovanni ad Alì Terme, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;

31) Vinci Vincenzo ad Irsina, distretto notarile di Matera;

32) Bilangione Mario a Falerna, distretto notarile di Lamezia Terme;

33) Becchetti Paolo a Palmoli, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;

34) Ferioli Resede a Bergantino, distretto notarile di Rovigo;

35) Baratta Giuseppe a Trivigno, distretto notarile di Potenza;

36) Pompili Pietro a Verbicaro, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

37) Panessa Maria ad Aprigliano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

38) Leonardi Filippo a Desana, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;

39) De Vincenti Maria ad Acri, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

40) Palombo Mirella ad Annicco, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

41) Tursi Nicola a Chiavenna, distretto notarile di Sondrio;

42) Ciancico Vincenzo a Calatabiano, distretto notarile di Catania;

43) Benintende Giacomo Salvatore a Gela, distretto notarile di Caltanissetta;

44) Marzocchi Alessandro a Malè, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

45) Monica Giuseppe a Viggiano, distretto notarile di Potenza;

46) De Angelis Maria Luisa a Volturara Appula, distretto notarile di Lucera;

47) Barone Roberto a Pancalieri, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

48) Aquaro Alfredo a Montodine, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

49) Garofalo Aldo a Lungro, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;

50) Triguoggi Carlo a Ripacandida, distretto notarile di Melfi;

51) Bianchi Antonio a Maschito, distretto notarile di Melfi;

52) Barlascini Claudio a Morbegno, distretto notarile di Sondrio;

53) Vichi Carlo ad Agazzano, distretto notarile di Piacenza;

54) Tasca Achille a Cedegolo, distretto notarile di Brescia;

55) Miccoli Mario a Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania;

56) Milloni Fabio ad Ottone, distretto notarile di Piacenza;

57) Della Cava Rocco a San Pier Niceto, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;

58) Siri Luigi a San Salvatore Monferrato, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;

59) Scarvaglieri Costantino a Raddusa, distretto notarile di Catania;

60) Rossi Luigi a Bibiana, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

61) Stracuzzi Giuseppe a Giardini, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;

62) Romagnoli Marino Stelio ad Ostiano, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

63) Salerno Francesco a Robecco d'Oglio, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

64) Pensato Luigi Nicola a Cividale del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

65) Bossoni Franco a Scandolara Ravara, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

66) Vitale Francesco a S. Maria Maggiore, distretto notarile di Verbania;

67) Pierotti Helio a Longarone, distretto notarile di Belluno;

68) Perna Roberto a Moretta, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

69) Grassi Fabrizio a Cesarò, distretto notarile di Catania;
70) Spinella Felice a Castroreale, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
71) Cutrupia Roberto a Sedegliano, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
72) Colombi Carlo a Tolmezzo, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
73) Grassi Reverdini Giancarlo a Barbania, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
74) Anchini Francesco a Spigno Monferrato, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
75) Poma Antonino a Briatico, distretto notarile di Vibo Valentia;
76) Gregori Laura a Strongoli, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone;
77) Sylos Calò Giuseppe a Montazzoli, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
78) Armanno Maria a Canicattì, distretto notarile di Agrigento;
79) Binelli Mario a San Daniele del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
80) Micciulli Nicola a Longobucco, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
81) Frediani Fabrizio Riccardo a Mandas, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
82) Russo Antonetta a Viù, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;
83) Dini Roberto a Cassine, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
84) Monterisi Giuseppe a Fondo, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
85) Pepe Antonio a Montemilone, distretto notarile di Melfi;
86) Ferrari Trecate Pierluigi a Mazzè, distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta;
87) Miceli Tommaso a Mileto, distretto notarile di Vibo Valentia;
88) Angrisani Antonia a Decollatura, distretto notarile di Lamezia Terme;
89) Giuliano Leonardo a Bosco Marengo, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
90) Leone Carmelo a Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa;
91) Lezza Rosa a Laurenzana, distretto notarile di Potenza;
92) Nosari Mariafranca a Condino, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;
93) Giuliani Marco a Mombaruzzo, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
94) Di Ciommo Michele a Ruvo del Monte, distretto notarile di Melfi;
95) Lorusso Caputi Andrea a Badolato, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone;
96) Marsano Ilario a Bubbio, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
97) Tuccillo Luigi a Brancaleone, distretto notarile di Locri;
98) Cocorullo Enrico a Lana, distretto notarile di Bolzano;
99) Berruto Angelo a Fontanetto Po, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
100) Testa Antonio a Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti;
101) Di Marcantonio Paolo a San Pietro al Natisone, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
102) Lanzo Tullio a Polistena, distretto notarile di Palmi;
103) Russo Rocco a Vipiteno, distretto notarile di Bolzano;
104) Pelleriti Rita a Ferla, distretto notarile di Siracusa;
105) Padovani Pier Paolo a Villanova Mondovì, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
106) Capalbo Alfonsina a Bene Vagienna, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
107) Panuccio Ugo a Borgo d'Ale, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
108) Lupi Mario a Teulada, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
109) Greco Renato a Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno;
110) Chiambretti Alessio Michele a Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato;
111) Caravaglios Raffaele a Soveria Mannelli, distretto notarile di Lamezia Terme;
112) Ceccherini Romano a Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato;
113) Ajello Alfonso a Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato;
114) Sergi Consolato Romano a Santo Stefano in Aspromonte, distretto notarile di Reggio Calabria;
115) Sanfelice Giancarlo a Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti;
116) Matrone Raffaele a Martirano Lombardo, distretto notarile di Lamezia Terme;
117) Faedda Mario a Ploaghe, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
118) Maymone Iride a Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato;
119) Seminara Giuseppe a Mineo, distretto notarile di Caltagirone;
120) Cavallo Antonio ad Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato;
121) Galli Gherardo a Corneliano d'Alba, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
122) Corbò Maria Rita a Noepoli, distretti notarili riuniti di Lagonegro e Sala Consilina;
123) Carlisi Filippo a Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato;
124) Falletta Tommaso a Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta;
125) Ragnisco Francesco Maria a Cabras, distretto notarile di Oristano;
126) Cioffi Giuseppina a Campana, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
127) Rizzi Virgilio a Mosso S. Maria, distretto notarile di Biella;
128) Leidi Guido a Montafia, distretto notarile di Asti;
129) Dei Rossi Furio a Moggio Udinese, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
130) Mongelli Carmela a Maierato, distretto notarile di Vibo Valentia;
131) Cariello Giuseppe a Villafalletto, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
132) Santucci Maria Rosaria a San Calogero, distretto notarile di Vibo Valentia;
133) Tratter Ida a Campo Tures, distretto notarile di Bolzano;
134) Rivara Carlo a San Michele Mondovì, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
135) Mussi Carlo a Vico Canavese, distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta;
136) Bidello Fulvio a Davoli, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone;
137) Venturini Pasquale ad Ampezzo, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
138) Franzoni Michela a Neive, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
139) Masi Degli Uberti Raffaello a Paluzza, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
140) De Corato Riccardo a Paesana, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
141) Ripoli Salvatore a Ioppolo, distretto notarile di Vibo Valentia;
142) Guarino Franco a Venasca, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
143) Marino Maurizio a Comeglians, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
144) Sozzi Pietro a Sampeyre, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
145) Navone Angelo ad Iglesias, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
146) Portale Giusy a Licata, distretto notarile di Agrigento;
147) Varrica Carmelo a Gualtieri Sicaminò, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
148) Valentini Antonio a Vittoria, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
149) Lo Iacono Arnaldo a Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese;
150) de Vivo Michele a Gasperina, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone;
151) Dussin Antonio a San Nicola di Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia;
152) Conti Eligio a San Nicolò Gerrei, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;

153) Conti Carlo a Bonorva, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
154) Brundu Flavio a Pattada, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
155) des Loges Massimo a Rombiolo, distretto notarile di Vibo Valentia;
156) Rao Edda a San Vito sullo Jonio, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone;
157) Salemi Alfio a Scicli, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
158) Morone Giuseppina a Calascibetta, distretto notarile di Enna;
159) Sommariva Vittorio ad Arena, distretto notarile di Vibo Valentia;
160) Tozzi Giuliana a Mammola, distretto notarile di Locri;
161) D'Ovidio Gabriele a Giffone, distretto notarile di Palmi;
162) Sartori Massimo a Lipari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
163) Valente Luigi a Niscemi, distretto notarile di Caltagirone;
164) Sena Francesco ad Aragona, distretto notarile di Agrigento;
165) Oneto Luigi a Malfa, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
166) Ottaviano Vincenzo a Monterosso Almo, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica;
167) Viscardini Sergio a San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese;
168) Sebastiani Enrico a Siculiana, distretto notarile di Agrigento;
169) Cafaro Bruno Romano a Favara, distretto notarile di Agrigento;
170) Stacco Roberto a Cattolica Eraclea, distretto notarile di Agrigento;
171) Dettori Giuseppina a Nurri, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
172) Poli Maurizio a Seneghe, distretto notarile di Oristano;
173) Floris Sergio a Cuglieri, distretto notarile di Oristano;
174) Anastasi Emilia a Petralia Soprana, distretto notarile di Temini Imerese;
175) Lupoli Giovanni a Butera, distretto notarile di Caltanissetta;
176) Triola Guglielmo ad Assoro, distretto notarile di Nicosia;
177) Mantelli Giorgio a Villalba, distretto notarile di Caltanissetta;
178) Coppola Margherita a Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone;
179) Monari Beatrice a Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento;
180) Cordaro Gaetano a Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta;
181) Ortali Giancarlo a Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento;
182) Magaldi Carlo a Nulvi, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
183) Cirillo Angelo a Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca;
184) Restano Giovanni Battista a Pozzomaggiore, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
185) Battaglia Domenico a Bitti, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
186) Fenoaltea Fabrizio a Naro, distretto notarile di Agrigento;
187) Franceschetti Paolo a Bono, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
188) Cinelli Alessandro a Menfi, distretto notarile di Sciacca;
189) Macherozzi Renzo a Gagliano Castelferrato, distretto notarile di Nicosia.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

LEONE

ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1974
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 27

(3152)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 23 luglio 1973 e modificata con decreto ministeriale 6 ottobre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Fossati Bellani Franca, nata a Sondrio l'11 dicembre 1941 . . . . . punti 82 su 100
2. Marchese Vito, nato a Regalbuto il 6 dicembre 1934 . . . . » 76 »
3. Zingo Lorenzo, nato a Milano il 26 gennaio 1940 . . . . » 76 »
4. Monfardini Silvio, nato a Milano il 13 maggio 1939 . . . . » 74 »
5. Gianciotta Antonio, nato a Roma il 30 marzo 1935 . . . . » 73 »
6. Ricevuti Giuseppe, nato a Pavia il 1° settembre 1940 . . . . » 73 »
7. Battelli Tullio, nato ad Ancona il 23 luglio 1941 . . . . » 72 »
8. Lo Schiavo Francesco, nato a Napoli il 24 gennaio 1940 . . . . . . » 72 »
9. Bergami Roberto, nato a Roma il 22 novembre 1934 . . . . » 70 »
10. Bumma Cesare, nato a Zuccarello l'11 agosto 1936 . . . . » 70 »
11. Cortese Massimo, nato a Roma il 18 novembre 1935 . . . . » 70 »
12. Scatragli Mario, nato a Roma il 4 gennaio 1924 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(2766)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Arcangeli prof. Paolo, n. 7, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Firenze;
Caini prof. Bruno, n. 11, primario dell'ospedale S. Giovanni di Dio di Firenze;
Frau prof. Giuseppe, n. 28, primario dell'ospedale civile di Brescia;
Bassi prof. Alessandro, n. 7, primario dell'ospedale civile di Monfalcone.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame di idoneità ad aiuto di cardiologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 17 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sara corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.
La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 336

(2925)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Valle d'Aosta, Friuli, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 6 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Valle d'Aosta, Friuli, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria ed Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Stipa prof. Sergio, n. 72, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Roma;
Faccioli prof. Francesco, n. 251, primario dell'ospedale civile di Bolzano;
Canger prof. Giulio, n. 122, primario dell'ospedale maggiore di Crema;
Gammarota prof. Lorenzo, n. 301, primario dell'ospedale generale di Rieti.

Segretario:

Ranucci dott. Claudio, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Piemonte, Friuli, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria ed Emilia-Romagna, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 12 gennaio 1974 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.
La spesa presuntiva di L. 800.000 (ottocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* **1974**
Registro n. 1, *foglio n.* **337**

(2926)

Modificazione ed integrazioni all'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1973 che predispone l'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1973;

Accertato che la data di nascita del dott. Di Salvo Giuseppe, incluso al n. 200 del citato decreto, non è 29 settembre 1940 bensì 29 settembre 1935;

Vista l'ulteriore documentazione presentata da Frusci Ferruccio, nato a Barile il 10 maggio 1930, a corredo dell'istanza in data 6 marzo 1971;

Viste le documentate istanze di sanitari che chiedono l'inclusione nell'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di trascrizione di cui al comma n. 2 ed all'aggiornamento dell'elenco degli idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 marzo 1973 è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
200. Di Salvo Giuseppe Maria . . .	Bagheria - 29 settembre 1935					si		

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 marzo 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
606. Franco Rosario	Godrano - 27 agosto 1926						si	
607. Frusci Ferruccio	Barile - 30 maggio 1930				si			
608. Grandi Arnaldo	Marmirolo - 6 dicembre 1939				si			
609. Luppino Tommaso	Sinopoli - 24 dicembre 1938		si					
610. Macchia Paolo	Roma - 11 marzo 1936						si	
611. Mazzarella Francesco Nicola . .	Zungri - 16 maggio 1935					si		
612. Montella Saverio	Paolisi - 21 agosto 1939							si
613. Nicora Stelio	Novi Ligure - 1° gennaio 1939						si	
614. Riglietti Giuseppe	Barletta - 16 maggio 1938		si					
615. Tamborini Romeo	Gallarate - 23 ottobre 1937						si	
616. Trinei Vinicio	Filottrano - 11 febbraio 1936			si				
617. Variolo Giancarlo	Udine - 10 agosto 1938		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di ortopedia e traumatologia, banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2971)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1973, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 36, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario della commissione stessa sig.ra Italia Relandini nata Colussi, segretario principale, la quale si trova nella impossibilità di intervenire al concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il sig. Marco Di Girolamo, segretario capo, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in qualità di segretario, in sostituzione della sig.ra Italia Relandini nata Colussi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 223

(3056)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cuneo numero 316 in data 24 marzo 1971 con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in quella provincia al 30 novembre 1970;

Viste le designazioni dell'assessorato regionale alla sanità, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei veterinari nonchè dei comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1970, è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Arneodo dott. Attilio, veterinario provinciale di Alessandria;

De Donato dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Blengino dott. Ernesto, veterinario condotto di Chiusa Pesio.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo, a quello dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 22 marzo 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: RONCAROLO

(2897)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il bando di concorso n. 4090 del 22 dicembre 1971 con il quale il veterinario provinciale di Mantova ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Mantova al 1° dicembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è così composta:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Componenti:

Vavassori dott. Giorgio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Mantova;

Sangalli dott. Gian Luigi, veterinario direttore aggiunto di divisione in servizio presso questo assessorato;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica e patologia veterinaria presso l'Università di Milano;

Artioli prof. Delfo, direttore dell'istituto alimentari origine animali, Università di Parma;

Gradi dott. Umberto, veterinario condotto.

Segretario:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Mantova, della prefettura di Mantova, nonché del comune interessato.

Milano, addì 11 dicembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(2840)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Orvieto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1973, n. 182, prot. n. 3791, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario di Orvieto;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1974, n. 391, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Orvieto è così composta:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Brancati dott. Benito, direttore di sezione della prefettura di Terni;
Colombini prof. Marino, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Seppilli prof. Alessandro, ordinario della cattedra di igiene dell'Università di Perugia;
Gigli prof. Giovanni, ordinario della cattedra di clinica medica dell'Università di Pisa;
Salciarini dott. Luigi, ufficiale sanitario di Gubbio.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le stesse si terranno in data e luogo che saranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione dell'Umbria e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del medico provinciale di Terni, della prefettura di Terni e del comune di Orvieto.

Perugia, addì 15 marzo 1974

Il presidente della giunta regionale: Conti

(2923)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1974, n. **4**.

Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-74 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 13 luglio 1973.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1973, n. 26, concernente la disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-74, è sostituito dal seguente:

«L'esercizio venatorio della selvaggina stanziale protetta è consentito limitatamente ai giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, oltrechè in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 *gennaio* 1974.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1974, n. **5**.

Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostituzione boschiva.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(*Boschi contemplati*)

Nella regione Lazio, i boschi danneggiati dal fuoco non potranno avere altra destinazione e qualità di coltura diversa da quella silvana e dovranno essere sottoposti ad interventi di ripristino, a norma della presente legge.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 ferma restando la norma relativa all'ammenda, di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 quando si sia verificato danno al soprassuolo boschivo.

Art. 2.

(*Attribuzioni*)

Il servizio ed i compiti di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi sono esercitati dall'ispettorato regionale delle foreste e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 3.

(*Personale che può essere adibito alle operazioni antincendio - Obblighi per la segnalazione e spegnimento da parte dei privati*)

La Regione, tramite gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, nonchè i comandi stazione forestali, recluta per lo spegnimento degli incendi le persone ritenute idonee, ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Dette persone si intendono assunte ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e saranno rimunerate secondo le tariffe vigenti. In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, al personale che vi prende parte si applicano le norme previste per gli infortuni sul lavoro nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La Regione potrà anche avvalersi della partecipazione volontaria di giovani alle attività di prevenzione indiretta (a mezzo di propaganda) degli incendi boschivi.

Promuoverà inoltre, tramite l'assessorato all'agricoltura, la formazione dei giovani per la diretta partecipazione alla tutela del patrimonio boschivo e al lavoro di rimboschimento, costituendo centri operativi coordinati dai ripartimenti forestali dotati di mezzi tecnici idonei e organizzerà corsi di informazione e preparazione tecnica.

La partecipazione a tali corsi con esito ritenuto soddisfacente, costituisce titolo per le assunzioni di cui al precedente comma primo.

Chiunque avverta un incendio che abbia intaccato o minacci un bosco è tenuto a darne l'allarme al più prossimo comando stazione forestale, o dei carabinieri, o dei vigili del fuoco oppure al comune.

Le infrazioni saranno punite con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 20.000.

Art. 4.

(*Specializzazione del personale*)

L'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, caccia e pesca, ecologia, può indire corsi di aggiornamento o attuare altre iniziative per la specializzazione del personale da destinare allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge.

Art. 5.

(*Mezzi di prevenzione, avvistamento ed estinzione*)

Ai fini della prevenzione, dell'avvistamento e dell'estinzione degli incendi, la Regione a mezzo dei suoi organi competenti per la materia di cui alla presente legge, provvede:

alla costruzione di piste o strade forestali per la posa in opera delle torri antincendio;

alla realizzazione di torri e posti di avvistamento, apparecchi di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;

alle costruzioni di eventuali canalizzazioni e condutture fisse e mobili, serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;

all'uso di mezzi di trasporto, specie quelli adatti a percorrere strade e piste di montagna;

alla dotazione di viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature necessarie per il personale, adibito alle operazioni di cui alla presente legge, che deve operare lontano dai centri abitati.

Art. 6.

(*Divieti*)

Nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco di cui all'art. 1 della presente legge sono sempre vietati:

a) tutti i lavori che comportano comunque movimento di terreno, ad eccezione di quelli necessari alla ricostituzione del bosco;

b) la trasformazione del bosco e del terreno in qualità di coltura diversa da quella silvana;

c) il pascolo di qualsiasi specie di animali;

d) l'esercizio venatorio;

e) il transito di animali o mezzi meccanici, all'infuori di quelli addetti ed adibiti ai soli lavori di ricostituzione del bosco.

Per le infrazioni ai divieti sopra riportati si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni decara di terreno smosso o scavato. Le frazioni di decara si arrotondano alla unità superiore;

2) da L. 1.000 a L. 10.000, rispettivamente per ogni capo di bestiame bovino o per ogni capo di bestiame caprino, ovino o di altra specie;

3) da L. 5.000 a L. 10.000 per il transito di animali;

4) da L. 20.000 a L. 40.000 per il transito di mezzi meccanici;

5) da L. 20.000 a L. 80.000 a persona per l'esercizio venatorio.

Art. 7.

(*Cartografia e programmazione*)

La Regione per il proprio territorio cura la pubblicazione di una idonea cartografia generale e particolare contenente le seguenti indicazioni:

sede dei comandi stazione forestali e dei vigili del fuoco;

localizzazione dei punti di avvistamento, di segnalazione e comunicazione;

posti telefonici pubblici;

ubicazione delle sorgenti, corsi d'acqua, serbatoi, ecc., idonei per il rifornimento dell'acqua;

rete viaria utile per la lotta antincendio.

La difesa del patrimonio silvo-pastorale degli incendi è oggetto di programmazione da parte della Regione tenuto conto delle esigenze locali e dei fondi stanziati, di cui all'art. 9.

Art. 8.

(*Ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dagli incendi*)

I boschi danneggiati o distrutti dagli incendi devono essere ricostituiti dai proprietari, se governati a ceduo, col taglio di succisione, se di alto fusto con la semina o piantagione.

Tali operazioni debbono essere eseguite entro e non oltre la stagione silvana in cui l'incendio si è verificato, salvo proroghe da concedersi dall'ispettorato forestale competente per territorio.

Le operazioni di ricostituzione sono ammesse a godere del contributo fino al 75 % della spesa riconosciuta ammissibile dall'ispettorato forestale a presentazione della domanda con relativa perizia.

Per gli enti pubblici il contributo potrà essere elevato fino all'85 %.

Il contributo è liquidato per 2/3 ad ultimazione dei lavori, per il residuo terzo trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione degli stessi, accertato il loro esito positivo.

Trascorsi 5 anni dall'ultimazione dei lavori senza che sia stato conseguito esito favorevole, il residuo passa nelle economie.

Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione nei termini sopra stabiliti, questa verrà eseguita dagli organi regionali competenti che si sostituiranno al proprietario previa autorizzazione da parte dell'assessorato alla agricoltura e foreste.

In tale caso, il proprietario dovrà rimborsare a chi di competenza la differenza tra la somma effettivamente spesa per l'esecuzione dei lavori predetti e l'ammontare del contributo che gli sarebbe spettato qualora avesse eseguito egli stesso i lavori.

In caso di rifiuto la somma verrà recuperata con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 9.

(*Disposizioni finanziarie*)

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è autorizzata la spesa annuale di L. 250 milioni. Tale somma sarà prelevata dal cap. 2981 del bilancio di previsione con riduzione della voce riguardante « Interventi vari nell'ambito della programmazione regionale » e corrispondente iscrizione della somma stessa al cap. 1731 da istituirsi nel bilancio medesimo con la seguente denominazione: « Spese per la prevenzione degli incendi nei boschi, per le operazioni di primo spegnimento e per gli interventi per la ricostituzione boschiva »

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

(*Disposizioni per la conciliazione delle sanzioni amministrative*)

Le violazioni alla presente legge sono contestate immediatamente dai verbalizzanti, o notificate dall'ispettorato forestale, tramite il comune o la stazione forestale, al trasgressore, con l'indicazione della norma violata e della sanzione prevista.

Il trasgressore entro 30 giorni, è ammesso a pagare alla regione Lazio direttamente, o con vaglia postale, l'importo minimo della sanzione prevista per la trasgressione contestatagli, e, per ottenere l'effetto liberatorio, deve trasmettere la ricevuta del versamento effettuato all'ispettorato forestale.

I proventi delle infrazioni verranno imputati su apposito capitolo da istituire, nel bilancio della Regione con il n. 362 e la seguente denominazione: « Proventi da infrazioni alla legge sulla prevenzione degli incendi nei boschi, sulle operazioni di spegnimento, sugli interventi per la ricostituzione boschiva ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1974, n. **6.**

Delimitazione delle zone depresse della Regione in applicazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912, concernente il finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le zone di intervento di cui alla legge 20 ottobre 1971, n. 912 sono individuate, per la regione Lazio, nei territori delimitati dal Comitato interministeriale della programmazione economica ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1974, n. **7.**

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in conformità al dettato costituzionale ed ai principi contemplati nell'art. 45 del proprio statuto, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'artigianato attraverso l'associazionismo e la cooperazione, concorre al potenziamento delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, mediante l'erogazione di contributi destinati:

a) all'incremento del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia che siano state costituite o si costituiscano tra imprese artigiane della Regione, iscritte negli albi provinciali dell'artigianato del Lazio;

b) al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi ad imprese artigiane ed assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative artigiane di garanzia di cui al precedente punto *a*);

c) alle spese di gestione e di primo impianto delle stesse cooperative artigiane.

Art. 2.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1 della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia devono essere costituite e regolate secondo lo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni, nel quale si sia provveduto a sostituire nelle attribuzioni gli organi dello Stato con i competenti organi regionali.

Qualora la Regione dovesse emanare un nuovo statuto tipo per le cooperative artigiane di garanzia, i contributi di cui al precedente articolo saranno corrisposti a condizione che lo statuto della cooperativa sia conforme al suddetto statuto tipo.

I contributi sono accordati anche alle cooperative artigiane di garanzia che si costituiscano con uno statuto diverso da quello di cui ai comma precedenti, purchè approvato dalla Regione.

Ad eccezione dei casi previsti nel comma successivo, non possono essere erogati contributi alle cooperative artigiane di garanzia che abbiano un numero di soci inferiore a 50 ovvero un capitale sociale inferiore a 2.000.000 di lire.

Per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1972, n. 1102, i limiti di cui al precedente comma sono ridotti alla metà.

Art. 3.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 è concesso annualmente in misura pari all'ammontare del doppio dell'incremento netto del capitale sociale — registrato alla chiusura di ogni esercizio a decorrere da quello relativo al 1973 — quale consegue dalla differenza fra le nuove quote versate dai soci, nei limiti previsti dallo statuto tipo, e le quote che comunque siano state rimborsate.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa di garanzia, deve essere presentata al presidente della giunta regionale, e per esso allo assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto. Alla domanda debbono essere allegate le copie dello statuto in vigore e del bilancio dell'esercizio decorso, debitamente approvato dall'assemblea dei soci e depositato a norma di legge, nonchè una esplicita dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti il movimento delle quote sociali registrate nell'esercizio.

Alle cooperative di garanzia già costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà un contributo straordinario pari all'ammontare delle quote di capitale sociale effettivamente versate al 31 dicembre 1972.

Le domande di concessione del contributo straordinario — sottoscritte dal legale rappresentante delle cooperative artigiane di garanzia — corredate della stessa documentazione di cui al secondo comma del precedente articolo, debbono essere presentate all'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro e non oltre 60 giorni dalla data in vigore della presente legge.

Art. 4.

La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi alle operazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, mediante l'erogazione di un contributo determinato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato, in misura non superiore al 6% annuo e comunque in misura inferiore al saggio di interesse praticato dall'istituto di credito sulla base di apposita convenzione.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di un contributo in conto interessi da parte di altro ente, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta.

Sono ammessi a contributo i prestiti di esercizio, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di L. 2.500.000.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzato ad apportare con decreto eventuali variazioni ai limiti di cui al comma precedente.

Il pagamento del contributo è effettuato secondo le modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione, cooperative artigiane di garanzia ed istituti di credito, approvate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il contributo di cui al presente articolo può essere accordato per tutte le operazioni in atto al momento della entrata in vigore della presente legge.

Per le operazioni in essere a tale data, che fossero estinte al momento dell'approvazione delle convenzioni di cui al precedente terzo comma, il contributo sarà erogato direttamente alle imprese interessate, secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse.

Art. 5.

La Regione concorre annualmente alle spese di gestione di cui al punto *c*) del precedente art. 1, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 1973, mediante l'erogazione di un contributo annuo fisso pari a L. 1.500.000 e di un contributo annuo rapportato all'1 % dell'importo complessivo dei prestiti concessi dagli istituti di credito convenzionati ai soci delle cooperative. La somma dei contributi non può superare il 75 % delle spese di gestione, quali risultano dal bilancio, e deve comunque essere contenuta nel limite massimo di L. 3.000.000.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della presente legge.

Alle cooperative di nuova costituzione il contributo di cui sopra è concesso per il primo anno di esercizio in misura proporzionale ai mesi di effettiva gestione, valutando per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. La concessione del contributo è subordinata alla condizione che le cooperative abbiano già stipulato l'apposita convenzione con il prescelto istituto bancario.

Per le spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia nell'anno 1972 la Regione corrisponde un contributo straordinario di L. 2.000.000. La domanda di concessione del contributo — sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa — deve essere inoltrata al presidente della giunta regionale e per esso all'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata copia della convenzione con l'istituto di credito in vigore alla data del 31 dicembre 1973, nonchè una dichiarazione, sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, attestante esplicitamente che la cooperativa ha continuato a svolgere la propria attività per l'intero esercizio 1973.

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione o che siano state costituite in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e che abbiano già stipulato l'apposita convenzione con l'istituto bancario è concesso, in aggiunta al contributo di cui al primo comma, un contributo straordinario di L. 500.000 per le spese di impianto.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il commercio, per l'industria e per l'artigianato.

Art. 7.

Il consiglio regionale provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia che beneficiano delle provvidenze di cui alla presente legge, uno dei quali su designazione della commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

Il presidente del collegio sindacale delle cooperative stesse è un funzionario regionale, in servizio presso l'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I membri del consiglio di amministrazione ed i presidenti dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno cosiderati decaduti alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1972, una spesa di L. 130 milioni e per l'esercizio 1973 una spesa di L. 200 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

All'onere di L. 130 milioni, previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1972, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 82 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa graverà sul nuovo capitolo da istituire n. 82/01 del bilancio regionale 1972 con la seguente denominazione: « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l'incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto ».

All'onere annuo di L. 200 milioni previsto dal precedente articolo per gli esercizi 1973 e seguenti, si farà fronte, nel 1973, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di L. 200 milioni graverà sullo istituendo capitolo 2815 con denominazione analoga a quella prevista dal comma precedente.

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni ai bilanci regionali relativi agli esercizi 1972 e 1973.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1974, n. 8.

Disposizioni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici comunali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi dell'assetto territoriale del Lazio, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a totale carico del proprio bilancio, la spesa occorrente per la formazione degli strumenti urbanistici delle comunità montane, dei consorzi dei comuni per i piani intercomunali e dei singoli comuni.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste allo stesso titolo.

Art. 2.

All'assunzione dell'impegno di spesa concernente gli scopi di cui all'art. 1 provvede la giunta su proposta dell'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio a seguito della presentazione alla Regione, della delibera di incarico di progettazione dello strumento urbanistico.

Al pagamento si provvede mediante accreditamento allo Ente di competenza in ragione del 40 per cento per gli strumenti urbanistici trasmessi alla Regione entro 180 giorni dalla adozione ed in ragione del 60 per cento contestualmente alla pubblicazione del decreto di approvazione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 gli interventi finanziari della Regione per l'esecuzione di opere pubbliche nei comuni obbligati al piano regolatore generale ed in quelli di cui allo elenco dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 sono subordinati nella presentazione alla Regione dello strumento urbanistico.

Art. 4.

Per tutte le opere pubbliche di cui al precedente art. 3 della presente legge l'accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici adottati o vigenti nel territorio in cui ricade l'opera da eseguire è compiuto dal rappresentante legale dell'ente mediante attestazione apposta sul progetto medesimo.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 800 milioni con un limite di impegno di L. 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1973; analoghi stanziamenti saranno assunti per gli esercizi successivi.

I fondi di cui al precedente comma eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 50 milioni derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di provvedimenti legislativi in corso, capitolo 2981 interventi nell'ambito della programmazione regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1974, n. 9.
Contributi in conto capitale ad imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti in bilancio ed alle condizioni previste dalla presente legge, ha facoltà di concedere alle imprese artigiane della Regione, iscritte negli albi provinciali, previsti dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, od a gruppi di dette imprese associate o consorziate nelle forme previste dall'art. 3 della stessa legge, contributi « una tantum », sulle spese occorrenti per i seguenti scopi:

a) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di laboratori, ivi compreso l'acquisto di aree e di locali destinati all'attività aziendale;

b) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di immobili pertinenti alle finalità istituzionali dei consorzi tra imprese artigiane, ivi compreso l'acquisto di aree e di locali destinati agli stessi scopi;

c) l'acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature.

Il contributo di cui al precedente comma lettera *c*) può essere concesso per quelle iniziative che concorrono direttamente ad aumentare la produttività aziendale od a risolvere problemi di anticonformistica, igiene aziendale, o inquinamento dell'ambiente.

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge vengono stabiliti nella misura massima del 20 % della spesa riconosciuta ammissibile e non possono superare l'importo di L. 4 milioni per le singole imprese artigiane e di L. 12 milioni per i consorzi tra imprese artigiane.

Nella concessione dei contributi è data priorità alle iniziative consortili nonchè a quelle imprese che si localizzino nei territori delle aree industriali ed artigianali previste dai piani regolatori dei comuni, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865, e dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali ed artigiani.

I contributi di cui ai commi precedenti sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi nazionali o regionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in base ad altre leggi.

Peraltro non sono ammesse a contributi le iniziative comportanti investimenti inferiori a L. 1 milione.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione consiliare competente, delibera:

a) le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla presente legge;

b) i criteri di determinazione dei settori di attività che possono essere ammessi agli stessi contributi.

Art. 4.

Gli stanziamenti globali annui, relativi alla presente legge, vengono suddivisi tra le provincie del Lazio in base al seguente criterio:

a) il 5 % viene riservato alle provincie di Rieti e di Viterbo;

b) il 45 % viene ripartito tra le cinque provincie del Lazio in misura proporzionale alla popolazione residente nelle singole provincie, quale si desume dai dati del più recente censimento della popolazione dell'Istituto centrale di statistica;

c) il 50 % viene ripartito tra le cinque provincie del Lazio in misura proporzionale alla superficie delle singole provincie.

Art. 5.

Per le finalità previste alla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1973 la spesa di L. 400 milioni.

La spesa autorizzata e non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

All'onere di L. 400 milioni previsto al precedente articolo per l'esercizio 1973 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di L. 400 milioni graverà sull'istituendo capitolo n. 2814 con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale alle imprese artigiane ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto nel comma precedente è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, la occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'anno 1973.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1974, n. **10**.

Finanziamento per attività editoriale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento delle attività editoriali della regione Lazio è autorizzata la spesa di L. 70 milioni per l'anno finanziario 1974.

Art. 2.

La spesa di L. 70 milioni farà carico nel 1974 sull'istituendo capitolo con la denominazione: « Spese per l'attività editoriale della regione Lazio ».

All'onere di cui sopra si farà fronte: per L. 35 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 2981 del bilancio del 1973, utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per L. 35 milioni con l'incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di competenza della regione Lazio per l'anno 1974.

Art. 3.

In corrispondenza della riduzione di L. 35 milioni prevista nel precedente art. 2 sarà diminuita, di pari importo, la voce « Interventi vari nell'ambito della programmazione regionale » dell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 febbraio 1974.

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1974, n. **11**.

Costituzione di un fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale istituisce sul proprio bilancio un « Fondo regionale di garanzia », con il quale può prestare garanzia fidejussoria, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui contratti — ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazione ed integrazione — da imprese artigiane della Regione, iscritte agli albi provinciali previsti dall'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, o da gruppi di dette imprese associate o consorziate nelle forme previste dall'art. 3 della stessa legge, con istituti di credito convenzionati, sempre che i mutuatari non siano in grado di fornire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.

La garanzia di cui al comma precedente può essere concessa per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura delle produzioni delle imprese medesime.

Art. 2.

Sulla base di apposite convenzioni da stipularsi fra la regione Lazio ed istituti di credito od istituti assicurativi, da approvarsi dal consiglio regionale, saranno stabilite le modalità e le procedure per la utilizzazione del fondo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1973, la spesa di L. 200 milioni.

Le spese autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere di L. 200 milioni, previsto dal precedente articolo per l'esercizio 1973, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di L. 200 milioni graverà su l'istituendo cap. 2802 con la seguente denominazione: « Fondo di garanzia per mutui contratti da imprese artigiane ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto nel comma precedente è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, lo occorrente variazione al bilancio regionale relativo all'anno 1973.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 febbraio 1974.

(2905)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741010)